

Ventaglio di opportunità per mettersi in regola

16 Dicembre 2014

Possibile sanare l'omesso o insufficiente versamento

Testata: Il Sole 24 Ore

Di Luca De Stefani

L'omesso o insufficiente versamento dell'Imu o della Tasi per il 2014, in acconto o a saldo, può essere sanato con il ravvedimento operoso, cioè con uno sconto delle sanzioni ordinarie del 30%, entro il 30 giugno 2015, cioè entro il «termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione» (circolare 29 aprile 2013, n. 1/DF, paragrafo 2).

Per sanare la posizione per tutto il 2014 (acconto e saldo), quindi, si dovrà versare l'Imu e la Tasi dovute e la sanzione ridotta, oltre agli interessi dell'1% annuo, «da calcolare sull'imposta, rapportati agli effettivi giorni di ritardo» (fino al 31 dicembre 2013 erano del 2,5%). È necessario che «la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza».

La sanzione ordinaria per l'omesso o insufficiente versamento dell'Imu e della Tasi (come del resto anche della Tari), è del 30% dell'importo non versato (articolo 13, Dlgs 471/97 e articolo 1, comma 695, legge 147/2013), ma con il ravvedimento operoso è ridotta:

allo 0,2% per giorno di ritardo, per i primi 14 giorni di ritardo;

al 3% (30% / 10) dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo (articolo 13, comma 1, lettera a, Dlgs 472/1997);

3,75% (30% / 8) dal trentunesimo giorno, fino al termine per la presentazione dell'eventuale dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, cioè entro il 30 giugno 2015 (articolo 13, comma 1, lettera b, Dlgs 472/1997).

Ad esempio, se la regolarizzazione avviene dopo dieci giorni dalla scadenza, la sanzione è pari al 2% (0,2% x 10), mentre se avviene dopo 14 giorni dalla sanzione è pari al 2,8% (0,2% x 14).

Sanatoria Imu

Oltre a queste regole standard, che comunque saranno modificate dal 1° gennaio 2015, grazie all'articolo 44, comma 14, Ddl stabilità 2015, secondo la circolare 29 aprile 2013, n. 1/DF, paragrafo 2, vi è un'altra particolare regola per ravvedersi del mancato versamento dell'Imu, anche dopo il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza. Questa particolare sanatoria Imu scatta solo in caso di «omissione della presentazione della dichiarazione» Imu e consente di ridurre al 10% la sanzione ordinaria del 30%. Si prevede, infatti, una riduzione della sanzione applicabile «ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione», cioè 1/10 del 100% (articolo 14, Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504). Questa particolare sanatoria può essere utilizzata solo se il pagamento e il modello vengono presentati «con ritardo non superiore a 90 giorni e cioè entro il 28 settembre» 2015.

Legge di stabilità 2015

Dal 1° gennaio 2015, grazie all'entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, non ancora definitivamente approvata alla data odierna, gli sconti del ravvedimento dovrebbero essere modificati. In particolare, fermo restando il ravvedimento breve e la riduzione al 3% (30% / 10) dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo, la sanzione ordinaria del 30%, dovrebbe essere ridotta:

al 4,29% (30% / 7), se il pagamento avverrà «entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione»;

al 5% (30% / 6), se la regolarizzazione avverrà «oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione»;

al 6% (30% / 5), con la regolarizzazione dopo la constatazione della violazione.

Anche se, a differenza di altre norme che hanno modificato le riduzioni delle sanzioni per il ravvedimento operoso, la legge di stabilità 2015 non specifica a quali violazioni si applicheranno le nuove percentuali in vigore dal 2015, si ritiene che debbano essere applicabili alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

